

CONTRATTO DI CONCESSIONE

del servizio di asilo nido aziendale dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica"

CIG B7157DB5D9; ID SINTEL 1202226571

tra:

Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242, in persona del Dott. Sandro Possamai, Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, autorizzato alla firma giusta Delibera n. 2016 DEL 07/11/2025, di seguito anche **"Concedente"** o **"Parte"** o **"ULSS"**

e

Servizi Sociali La Goccia società cooperativa sociale a r.l., con sede legale in Belvedere di Tezze Sul Brenta (VI), Via della Marina n. 3, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Vicenza al n. 00882110240 REA VI- 189678, C.F. e P. IVA 00882110240, in persona del Sig. Francesco Tosetto, nato a Cittadella (PD) il 27/02/1956, C.F. TSTFNC56B27C743L, residente in Cittadella (PD), Via Rometta n. 56, nella sua qualità di Presidente C.D.A. e Legale Rappresentante, di seguito anche **"Concessionaria"** o **"Parte"**.

Premesso che:

- con l'atto deliberativo n. 950/2025 è stato disposto di indire gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2023 mediante piattaforma telematica "Sintel", per l'affidamento in concessione della gestione del servizio dell'asilo nido aziendale dell'Ulss 8 "Berica" per un importo complessivo stimato pari a € 633.322,00 (IVA esclusa) biennale ed oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari ad Euro 250,00; CIG B7157DB5D9; ID Sintel 202226571;
- per il suddetto affidamento è stata espletata la gara con CIG B7157DB5D9, svoltasi sulla piattaforma telematica Sintel con ID 1202226571;
- con Delibera n. 2016 del 07/11/2025, la gara è stata aggiudicata alla società Servizi Sociali La Goccia s.c.s. a r.l., come sopra identificata;
- la Concessionaria ha fatto pervenire alla Concedente la garanzia definitiva di cui all'art. 4 del Capitolato d'Oneri (polizza fidejussoria n. 2230620, emessa da REVO Insurance S.p.A. -Ag. di MARCHESI – Brescia- in data 25/11/2025, per l'importo garantito di € 30.976,00);
- la Concessionaria ha fatto pervenire alla Concedente le polizze RCT, RCO e Responsabilità per rischio locativo di cui agli artt. 21 e 22 del Capitolato d'Oneri, agli atti dell'UOS Gare;
- il Contratto viene stipulato in pendenza del ricevimento dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs 159/2011, restando inteso che, in caso di ricevimento di informazione antimafia interdittiva, il Contratto verrà risolto, ex art. 92, co. 3, del D.Lgs. 159/2011.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Fonti di obbligazione

La concessione è regolata, in via graduata:

- dalle disposizioni del presente Contratto e dal D.U.V.R.I. allegato (All. 1);
dalle disposizioni della documentazione di gara che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante del Contratto e, in particolare, da quanto previsto dal Capitolato Tecnico e relativi allegati A1- Planimetria area esterna, A2- Planimetria dello stabile, B- Regolamento aziendale approvato con

Delibera n. 2004 del 7/12/2022, dal Capitolato d'Oneri, dall'Offerta Tecnica, dall'Offerta Economica, dal Progetto di assorbimento;

- dalle disposizioni del D.Lgs 36/2023, Codice dei contratti pubblici;
- dalle disposizioni del Codice Civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti.

Le premesse suesposte fanno parte integrante del Contratto.

Art. 2 Oggetto della concessione

La concessione ha ad oggetto la gestione del servizio di asilo nido aziendale dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", da svolgersi presso l'immobile di proprietà della stessa, sito in Vicenza, Contrà San Bortolo n. 89, Area De Giovanni

L'asilo nido ha una capacità ricettiva di n. 40 posti (come da autorizzazione all'esercizio prot. n. 91888 del 12/06/2019, rilasciata dal Comune di Vicenza e da accreditamento istituzionale del 21/09/2022) aggiornata rispetto alla capacità ricettiva dei divezzi con nulla osta del 17/11/2023 dal Comune di Vicenza, oltre al 20% di deroga, ex art.2 della L. R. del 16/08/2022, n. 22.

La frequenza dell'asilo nido è riservata in via prioritaria ai figli dei dipendenti dell'ULSS e, in via subordinata, ai figli di persone non dipendenti dell'ULSS.

La Concessionaria dovrà fornire:

- 1) un servizio di base;
- 2) servizi migliorativi, su richiesta dell'utente;
- 3) un servizio di somministrazione dei pasti, su richiesta dell'utente.

Art. 3 Decorrenza e durata del Contratto

Il Contratto decorre **dall'1/01/2026 e scadrà il 31/12/2027.**

Art. 4 Corrispettivo

La controprestazione a favore della Concessionaria consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio di asilo nido, ossia nel diritto di riscuotere le rette di frequenza degli utenti effettivamente presenti nell'asilo nido durante la vigenza contrattuale, per i servizi effettivamente prestati e secondo le tariffe di seguito indicate.

SERVIZIO DI BASE

1) RETTA PER LA FREQUENZA DI N. 1 BAMBINO (retta di frequenza mensile base):

□ € 640,00 (euro seicentoquaranta/00) + IVA 5%

Importo offerto onnicomprensivo relativo alla frequenza di n. 1 bambino	€ 640,00
Importo complessivo biennale offerto (640.00*44 bambini *22 mesi) Iva al 5% esclusa	€ 619.520,00
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 250,00

SERVIZI MIGLIORATIVI:

1) SERVIZIO DI APERTURA PROLUNGATO FINO ALLE ORE 19.00: attivabile con n. 8 adesioni

- ☐ COSTO MENSILE € 60,00 + IVA 5%

2) SERVIZIO DI ASILO NIDO PER FIGLI DI GENITORI NON DIPENDENTI DELL'ULSS N. 8

“BERICA”:

- ☐ Retta mensile tempo pieno dalle 6.30-18.30 (ore 8,5): € 640,00 + IVA 5%;
- ☐ Retta mensile tempo pieno mattina dalle 7.00-13.00: € 544,00 + IVA 5%;
- ☐ Retta mensile tempo pieno pomeriggio dalle 13.00-19.00: € 544,00 + IVA 5%.

Possibilità di alternare le settimane con mattina e pomeriggio sulla base della turnistica del lavoro.

3) SERVIZIO DI ASILO NIDO ESTIVO DURANTE IL MESE DI AGOSTO: attivabile con n.16 adesioni

- ☐ Retta settimanale tempo pieno dalle 6.30-16.30 € 160,00 + IVA 5%;
- ☐ Retta settimanale tempo pieno mattina dalle 7.00-13.00: € 125,00 + IVA 5%;

4) SERVIZIO DI ASILO NIDO PER IL SABATO MATTINA: attivabile con n.15 adesioni

- ☐ Retta giornaliera mattina dalle 7.30-12.30: € 60,00 + IVA 5%;

5) SERVIZIO DI ASILO NIDO PER I FIGLI CHE ACCEDONO ALL'OSPEDALE SAN BORTOLO DI VICENZA:

- ☐ Retta giornaliera mattina dalle 7.00-13.00: € 60,00 + IVA 5%;
- ☐ Retta giornaliera pomeriggio dalle 13.00-18.30: € 40,00 + IVA 5%;
- ☐ Retta oraria € 10,00 + IVA 5% (qualora il ritiro venga effettuato entro l'ora).

RICHIESTE OCCASIONALI oltre le ore 8.5 di frequenza stabilita:

A) RICHIESTE OCCASIONALI DI 15 MINUTI (da 1 a 15):

- FINO A TRE VOLTE AL MESE : nessuna integrazione alla retta, se già non applicati ritardi di cui al punto B) o C).
- DALLA QUARTA VOLTA AL MESE: COSTO € 10,00 + IVA 5%;
- DALLA QUINTA VOLTA AL MESE: QUOTA PER OGNI 15 MINUTI € 2,50 + IVA 5%.

B) RICHIESTE OCCASIONALI DI 30 MINUTI (da 16 a 30):

- FINO AD UNA VOLTA AL MESE: nessuna integrazione alla retta, se già non applicati ritardi di cui il punto C).
- DALLA SECONDA VOLTA AL MESE: COSTO € 10,00 + IVA 5%;
- DALLA TERZA VOLTA AL MESE: QUOTA PER OGNI 30 MINUTI € 5,00 + IVA 5%.

C) RICHIESTE OCCASIONALI DI 60 MINUTI (da 31 a 60):

- COSTO ORARIO € 10,00 + IVA 5%.

RICHIESTA MENSILE OLTRE 8.5 ORE GIORNALIERE CON APERTURA FINO LE 18.30:

- COSTO MENSILE € 60,00 + IVA 5%

Come per la retta, il calcolo effettivo è su base mensile e non in ordine cronologico dei ritardi effettuati.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI:

1) RIMBORSO FERIE:

È possibile rimborsare il 50% della retta giornaliera per un massimo di tre settimane nel corso dell'anno scolastico. I rimborsi ferie possono essere usati solo con certificato dato dal datore di lavoro e per periodi "a settimana" e non giornalieri.

2) RIMBORSI MALATTIE

Su certificato medico si può applicare un rimborso pari al 20% della retta giornaliera. Tale riduzione può essere applicata qualora si superino i 10 giorni di apertura nido feriali di assenza mensili, anche non continuativi.

3) FREQUENZA CONTEMPORANEA DI FRATELLI

In caso di frequenza contemporanea di fratelli si applicherà uno sconto pari al 10% della retta massima sul figlio minore, purchè non risulti inferiore alla retta minima dovuta.

PASTI

Il costo dei pasti è escluso dalla retta relativa al servizio di base e dal compenso dei servizi migliorativi.

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO STIMATO DELLA CONCESSIONE, pari a retta mensile base x 44 bambini x 22 mesi: **€ 619.520,00 (euro seicentodiciannovemilacinquecentoventi/00, IVA esclusa).**

IVA applicata: 5%

Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono stimati in € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), IVA esclusa, come da D.U.V.R.I. allegato (All. 1).

Art. 5 Rischio operativo

La Concessionaria assume il rischio operativo legato alla gestione del servizio, intendendosi per rischio operativo quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle Parti.

La Concessionaria è obbligata a gestire il servizio qualunque sia il numero degli utenti iscritti. Nulla potrà essere preteso dalla Concessionaria nel caso in cui il numero complessivo di iscrizioni sia inferiore alla capacità ricettiva autorizzata della struttura, per fatto non imputabile alla Concedente.

Art. 6 Revisione del Contratto

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purchè non imputabili alla Concessionaria, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, la Concessionaria potrà chiedere la revisione del Contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del Contratto.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le Parti possono recedere dal Contratto. In tal caso, alla Concessionaria sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, co. 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Art. 7 Fatturazione e pagamenti

Pagamento delle rette mensili di base per i figli dei dipendenti ULSS

La retta per il servizio di base reso in favore dei bambini figli dei dipendenti dell'ULSS verrà ripartita tra le famiglie dei bambini e l'ULSS, secondo le quote previste dal Regolamento approvato con Delibera n. 2004 del 7/12/2022.

La Concessionaria riscuoterà la quota posta a carico delle famiglie degli utenti direttamente da queste.

La Concessionaria riscuoterà la quota posta a carico della Concedente con le modalità indicate nel seguente paragrafo *“Pagamento delle parti di retta poste a carico della Concedente”*.

Pagamento delle rette mensili di base per i figli di persone non dipendenti ULSS

Per i bambini figli di persone non dipendenti dell'ULSS, la Concessionaria riscuoterà le rette mensili base direttamente dalle famiglie degli utenti.

Pagamento dei servizi migliorativi (comprese richieste occasionali)

I corrispettivi dovuti per servizi migliorativi (comprese le richieste occasionali), sono a totale carico degli utenti. La Concessionaria riscuoterà i relativi importi direttamente dalle famiglie degli utenti.

Pagamento dei pasti

I corrispettivi dovuti per i pasti sono a totale carico degli utenti. La Concessionaria riscuoterà i relativi importi direttamente dalle famiglie degli utenti.

Pagamento delle quote poste a carico della Concedente

La Concedente pagherà le quote a suo carico a seguito di invio di regolare fattura mensile posticipata.

Prima di emettere fattura, la Concessionaria dovrà inviare l'elenco mensile degli utenti del servizio per il periodo di riferimento, completo di tutte le presenze, a mezzo mail, all'indirizzo comunicato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

La Concessionaria dovrà emettere e trasmettere le fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>. Per indirizzare correttamente le fatture, la Concessionaria, dovrà utilizzare il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

Le fatture dovranno essere intestate e indirizzate all'Azienda ULSS n. 8 “Berica”, Viale Rodolfi n. 37 -36100 Vicenza, C.F. e P.IVA 02441500242 e dovranno riportare:

- nome del servizio
- periodo del servizio
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR

La Concedente non potrà accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né potrà eseguire alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

La Concedente eseguirà il pagamento delle quote a suo carico a 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 231/2002, previa verifica dei dati contenuti nell'elenco mensile degli utenti del servizio, completo di tutte le presenze.

Gli interessi moratori saranno corrisposti nei casi e nella misura previsti dal D.lgs 231/2002.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a condizione che il servizio sia stato regolarmente eseguito.

La Concedente potrà sospendere i pagamenti alla Concessionaria cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., e, comunque, sino alla definizione della contestazione.

La Concedente non assume alcuna responsabilità per il mancato pagamento delle somme dovute dalle famiglie degli utenti.

Art. 8 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

La Concessionaria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e dell'art. 38 del Capitolato d'Oneri.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla concessione, la Concessionaria dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 9 Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Concessionaria a seguito della regolare e corretta esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120, co. 12, del D.Lgs 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Concedente.

E' fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la ceduta di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili alla cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla cedente. Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 8. La cedente si impegna a comunicare al cessionario il CIG di gara, affinché questo sia riportato negli strumenti di pagamento del cessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Art. 10 Penali

Saranno applicate penali nei casi, nella misura e con le modalità previsti dall'art. 14 del Capitolato d'Oneri.

Gli inadempimenti contrattuali che possano luogo all'applicazione delle penali saranno contesti alla Concessionaria per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A.R..

In caso di contestazione di inadempimento, la Concessionaria dovrà rappresentare alla Concedente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Concedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Concedente, le penali potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

In caso di applicazione di penali per un ammontare complessivo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Contratto potrà essere risolto dalla Concedente, ex art. 1456 c.c..

Art. 11 Risoluzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento della Concessionaria degli obblighi contrattuali, la Concedente potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione.

Entro tale termine, la Concessionaria dovrà adempiere o rappresentare alla Concedente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Concedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Concedente, e la Concessionaria non abbia adempiuto, il Contratto verrà risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Concedente potrà far valere la risoluzione di diritto del Contratto nei casi previsti dall'art.15 del Capitolato d'Oneri e negli altri casi previsti dal presente Contratto.

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

A seguito della risoluzione, la Committente avrà diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno all'a Concessionaria inadempiente, cui saranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal Contratto risolto. Sono fatti salvi l'applicazione delle penali e il diritto della Committente di agire per il risarcimento dei danni ulteriori.

Art. 12 Recesso unilaterale

a) Recesso unilaterale semplice

La Concedente si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alla Concessionaria con PEC o raccomandata A/R..

Dalla data di efficacia del recesso, la Concessionaria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Concedente.

In tale ipotesi, la Concessionaria avrà diritto al pagamento di quanto esattamente eseguito, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

b) Recesso unilaterale per giusta causa

La Concedente si riserva il diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in caso di sopravvenienza di norme e/o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di concessione in ambito regionale/area vasta e/o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti la Concedente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio e/o per motivi di interesse pubblico, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla Concessionaria con PEC o raccomandata A/R.

In tale ipotesi, la Concessionaria avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, comunque denominato.

Art. 13 Scioperi a cause di forza maggiore

Il Contratto ha per oggetto un servizio di pubblica necessità. Pertanto, il servizio non potrà essere interrotto o sospeso se non per ordine della Committente. In caso di interruzione o sospensione non ordinata dalla Committente, questa avrà la facoltà di risolvere il Contratto, ex art. 1456 c.c., fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, ex art. 331 del Codice Penale e art. 331 del Codice di Procedura Penale.

In caso di sciopero del personale e al verificarsi di cause di forza maggiore, la Concessionaria dovrà comunque garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento delle condizioni minime del servizio.

In caso di sciopero si applicano le disposizioni della L. 146/90 e s.m.i. In caso di scioperi generali di categoria, la Concessionaria dovrà comunicare alla Concedente, per iscritto e con un anticipo di 5 giorni, la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

Art. 14 Clausola sociale

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 ed in conformità a quanto previsto dal Progetto di assorbimento presentato in sede di gara, la Concessionaria si impegna ad assorbire o confermare nel proprio organico il personale già impiegato nella precedente concessione, al fine di promuoverne la stabilità occupazionale.

L'assorbimento o la conferma saranno effettuati previo accertamento della circostanza che il numero di lavoratori da assorbire o confermare e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa e le esigenze tecnico-organizzative previste per l'erogazione del servizio, anche in funzione di eventi straordinari.

Al personale impiegato sarà garantita l'applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali.

Art. 15 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 la Concessionaria non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve avere attribuito o attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a pena di nullità del Contratto.

Art. 16 Codice di comportamento dei dipendenti

La Concessionaria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 2026 del 30/11/2023, consultabile al link <https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2023/04/CdC.pdf>, pena la risoluzione del Contratto.

ART. 17 Comunicazioni

Le comunicazioni tra le Parti riguardanti il Contratto saranno effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- a) PEC (posta elettronica certificata);
- b) lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell'ora della consegna ed indicazione dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata alla sede legale indicata nella domanda di partecipazione alla gara.

Art. 18 Subconcessione e cessione del Contratto

E' vietata la subconcessione o il subappalto del servizio oggetto del Contratto, fatta eccezione per i servizi di pulizia dei locali e per il servizio di preparazione dei pasti.

E' vietata la cessione, anche parziale, del Contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui la Concessionaria venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui la Concessionaria sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria soggettività giuridica.

La violazione degli obblighi predetti comporterà la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 19 Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, tel 0444 753465, PEC: protocollo.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è LTA s.r.l. e-mail: rpd@aulss8.veneto.it.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Concessionaria dichiara di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 30 del Capitolato d'Oneri e presta il proprio consenso al trattamento.

Art. 20 Responsabile del trattamento dei dati

Con separato accordo la Concedente nomina la Concessionaria Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 21 Direttore dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Blanca Mirian Ojeda Montes del Servizio Disabilità - Distretto Est, tel.: 0444 75-3008, e-mail: blanca.ojedamontes@aulss8.veneto.it, nominata con Delibera n. 2016 DEL 07/11/2025.

Art. 22 Modifiche del Contratto

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 23 Spese contrattuali, imposte e tasse

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986. Le spese inerenti alla eventuale registrazione del Contratto sono a carico della Parte che ne ha fatto istanza.

Le tasse o le imposte che dovessero, anche in avvenire, gravare sul Contratto sono a carico della Concessionaria. L'imposta sul valore aggiunto è a carico a carico della Concedente.

Art. 24 Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza. In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'Autorità Giudiziaria, la Concessionaria non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'escussione della cauzione definitiva posta a garanzia della corretta esecuzione del Contratto e fatta salva la possibilità per la Concedente di agire per il risarcimento del danno ulteriore.

ALLEGATI:

1) D.U.V.R.I.

Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Il Direttore

UOC Provveditorato, Economato e
Gestione della Logistica

Dott. Sandro Possamai

Servizi sociali La goccia s.c.s. a r.l.

Il Legale rappresentante

Sig. Francesco Tosetto

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, si approvano espressamente gli artt. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 a) e b), 13, 14, 18, 19, 24 del Contratto.

Servizi sociali La goccia s.c.s. a r.l.

Il Legale rappresentante

Sig. Francesco Tosetto
